



LA C.D. CERTIFICAZIONE DEI LAVORI «ATIPICI»  
E LA SUA TENUTA GIUDIZIARIA

*1. Certificazione dei rapporti di lavoro, flessibilità, tecniche di tutela: posizione del problema. — 2. Le finalità del modello certificatorio nel contesto dello «Statuto dei lavori» tra deflazione del contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro e rimodulazione delle tutele. — 3. Le attuali prospettive de iure condendo: la certificazione nel Libro Bianco sul mercato del lavoro e nel Disegno di Legge delega n. 848. — 4. La tenuta giudiziaria del modello certificatorio e il profilo del bilanciamento degli interessi in gioco. — 5. Profili di criticità e prospettive evolutive della certificazione dei rapporti di lavoro.*

1. — Nell'ambito di un percorso di riflessione per le giornate di studio AIDLASS di quest'anno, volto a tratteggiare una sorta di «glossario giuridico delle flessibilità», è stato giustamente posto in rilievo che la nozione di flessibilità può anche significare rilancio dell'autonomia privata individuale, magari sostenuta o assistita<sup>1</sup>. In questa specifica accezione – si è precisato – la flessibilità «rischia però di essere o una mera variante della deregulation; oppure di portare indietro le lancette dell'orologio, offrendo nuove ragioni per interventi legislativi a tutela dei lavoratori uti singuli e aprendo così nuovi spazi per un protagonismo giudiziale, incline per formazione e ruolo istituzionale a divaricare logiche giuridiche e logiche organizzativo-produttivistiche»<sup>2</sup>.

E' esattamente in questa prospettiva interpretativa che è stata valutata l'ipotesi – compiutamente delineata nel Libro Bianco sul mercato del lavoro dell'ottobre 2001, ma solo parzialmente recepita nel disegno di legge delega n. 848 in materia di occupazione e mercato del lavoro (infra, § 3) – di definire a livello legislativo un meccanismo volto alla c.d. «certificazione» o «validazione» delle manifestazioni della autonomia negoziale privata nelle fasi di instaurazione del rapporto di lavoro.

Quale espressione di un più ampio disegno riformatore, che identificherebbe la «modernità» con la deregolazione e con la derogabilità (al più «assistita») delle tutele<sup>3</sup>, il modello certificatorio è stato dunque inteso alla stregua di una tecnica di disciplina del lavoro che si colloca in una posizione alternativa non soltanto alla norma inderogabile di legge e di contratto collettivo, ma anche – e forse soprattutto – alla mediazione sindacale o collettiva degli interessi che ruotano attorno al lavoro. «La solitudine del singolo individuo» – è stato scritto in proposito – «non (è) più confortata dall'assenso di chi ne condivide la sorte, ma benedetta, questo ancora sì, dai timbri della burocrazia»<sup>4</sup>.

L'ipotesi di certificazione dei rapporti di lavoro costituirebbe, da questo punto di vista, manifestazione di una opzione di politica legislativa e di politica del diritto in favore della flessibilità delle fonti del diritto del lavoro<sup>5</sup>, ma anche, a ben vedere, della flessibilità delle tipologie e della stessa fattispecie tipica del lavoro dipendente<sup>6</sup>. Una flessibilità, appunto, che risulterebbe congegnata in modo tale «da riportare al centro del sistema il "contratto individuale", vale a dire valorizzare la volontà del singolo lavoratore»<sup>7</sup>; là dove, per contro, la sostanziale fragilità del meccanismo certificatorio sul piano della sua tenuta giudiziaria (infra, § 4) non farebbe altro che alimentare l'incertezza del diritto e, dunque, l'ambiguità delle stesse operazioni giurisprudenziali in

<sup>1</sup> Così: L. Zoppoli, *Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile: riflessioni per le giornate di studio AIDLASS 2002*.

<sup>2</sup> Ancora L. Zoppoli, *Interessi e tecniche .....*, cit. a nt. 1, e già Id., *Flexibility and Employment*, in *DML on-line* (www.lex.unict/dml-online), n. 1/1999, qui § 8.

<sup>3</sup> Così, tra i tanti, Ghezzi, *Introduzione*, in Alleva, Andreoni, Angiolini, Coccia, Naccari, *Lavoro: ritorno al passato*, Ediesse, Roma, 2002, qui p. 18.

<sup>4</sup> Ancora Ghezzi, *Introduzione*, cit. a nt. 3, qui p. 11.

<sup>5</sup> Così: Rusciano, *A proposito del "Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia"*, in *Diritto del lavoro on Line* (www.unicz.it/lavoro), 2002, p. 14.

<sup>6</sup> Per questo profilo cfr. Lunardon, *La flessibilità tipologica e il superamento della fattispecie "lavoro subordinato"*, in F. Carinci, *Miscione* (a cura di), *Il diritto del lavoro dal "Libro Bianco" al Disegno di legge delega 2002*, Ipsa Ed., Milano, 2002, qui 87 e 94.

<sup>7</sup> Ancora Rusciano, *op. loc. ult. cit.*



materia di qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro a scapito degli interessi dei lavoratori che ne risulterebbero sacrificati<sup>8</sup>.

Una siffatta opzione interpretativa – va subito riconosciuto – può indubbiamente trovare taluni significativi elementi di conferma nel confuso, quanto affrettato, passaggio dal momento della proposta (il Libro Bianco) a quello della sua attuazione politica, attraverso la presentazione di un disegno di legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro<sup>9</sup>. Vero è, tuttavia, che il modello certificatorio non si presta – necessariamente – a una lettura unidirezionale, quale tassello di un processo di radicale revisione delle tecniche di tutela del lavoro che, nel supposto passaggio dalla «inderogabilità alla destrutturazione»<sup>10</sup>, si collocherebbe in una linea di discontinuità con lo sviluppo della nostra materia, nata – come siamo soliti insegnare agli studenti – per proteggere il prestatore di lavoro contro la sua stessa libertà negoziale.

Ed in effetti, anche a prescindere dal rilievo, pure di non secondaria importanza, che il diritto del lavoro non pare semplicisticamente riconducibile, nel suo complesso, a una mera tecnica unilaterale di tutela del c.d. contraente debole<sup>11</sup>, è pur sempre possibile immaginare, in una prospettiva de iure condendo come è quella in cui ci stiamo muovendo, che il modello certificatorio possa contribuire, per contro, a rafforzare la stessa gestione collettiva e sindacale degli interessi del lavoro.

La riduzione del costo delle norme inderogabili in termini di certezza del diritto e flessibilità di disciplina potrebbe infatti essere conseguita, come del resto ipotizza in più punti lo stesso Libro Bianco<sup>12</sup>, anche «autorizzando il sindacato ad assistere la volontà individuale del lavoratore non solo, come già previsto (art. 2113 cod. civ.), nella fase di disposizione dei diritti già maturati, ma anche nella fase di costruzione ex ante di una disciplina specifica adeguata al singolo rapporto di lavoro, con possibilità di deroga, entro limiti predeterminati, ai precetti imperativi»<sup>13</sup>. Può essere questa, in altre parole, la strada per rimediare alle disfunzioni causate, in termini di disciplina applicabile e bilanciamento degli interessi, dal binomio norma inderogabile astratta-giudice, privilegiando per contro quelle «tecniche alternative di fissazione di precetti specifici da parte dell'autonomia collettiva o dell'autorità amministrativa o dell'autonomia individuale assistita»<sup>14</sup> maggiormente aderenti alla evoluzione dei rapporti di produzione e alle nuove forme di organizzazione del lavoro.

Né si può certo dire che i principali critici del modello certificatorio conoscano realmente la genesi e la finalità dell'istituto, se è vero che, dalla scarna lettera dell'articolo 9 del disegno di legge delega n. 848, ritengono già oggi «conosciuto o prevedibile il meccanismo di funzionamento», sul semplice presupposto che trattasi di

<sup>8</sup> In questa prospettiva cfr. de Angelis, *Articolo 9 – Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro*, in F. Carinci, Miscione (a cura di), *Il diritto del lavoro dal "Libro Bianco" ...*, cit. a nt. 6, spec. pp. 97-99.

<sup>9</sup> Assai indicative, in proposito, sono le considerazioni svolte dal principale estensore del *Libro Bianco*. Cfr. infatti Biagi, *Intervento*, in *Il "Libro Bianco" del Ministero del lavoro (Roma, 21 novembre 2001)*, in *Riv. Giur. Lav.*, n. 1/2002: «La filosofia del Libro bianco è contraddetta dalla delega che il Governo ha chiesto in questi giorni al Parlamento su molte materie di mercato del lavoro? Può darsi. Francamente non ho nessuna difficoltà a dire che sono stato personalmente sorpreso dall'accelerazione politica che il Governo ha dato alla traduzione di questo documento, anche se penso personalmente che lo strumento della delega meriti attenzione e interesse».

<sup>10</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, il programma del convegno su *Il futuro del diritto del lavoro: dall'inderogabilità alla destrutturazione*, Catania, 10-11 maggio 2002 (in [www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/eventi/maggio02/c110502.htm](http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/eventi/maggio02/c110502.htm)).

<sup>11</sup> Per questo profilo, che fuoriesce dai limiti del presente lavoro, rinvio al mio *Lavoro temporaneo e somministrazione di manodopera*, Giappichelli, Torino, 1999, spec. Cap. III, e ivi gli opportuni riferimenti bibliografici.

<sup>12</sup> *Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia – Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità*, Roma, ottobre 2001, §§ I.3.2, I.3.5 e II.3.6.

<sup>13</sup> E' quanto sostiene da tempo, con impostazione a mio avviso convincente, Vallebona, *Istituzioni di diritto del lavoro. II. Il rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 16 e *amplius* Id., *Norme inderogabili e certezza del diritto: prospettive per la volontà assistita*, in *Dir. Lav.*, I, 1992, p. 479 ss.

<sup>14</sup> Ancora Vallebona, *Autonomia collettiva e occupazione: l'efficacia soggettiva del contratto collettivo*, in AIDLASS, *Autonomia collettiva e occupazione*, Atti del XII Congresso Nazionale di diritto del lavoro, Milano, 23-25 maggio 1997, Giuffrè, Milano, 1998, p. 137. Sulla valorizzazione della autonomia negoziale cfr. anche Ichino, *Il lavoro e il mercato*, Mondadori, Milano, 1996, qui spec. pp. 174-176; De Luca Tamajo, *Per una revisione delle categorie qualificatorie del diritto del lavoro: l'emersione del "lavoro coordinato"*, in *Arg. Dir. Lav.*, n. 5, spec. p. 61. Con specifico riferimento al ruolo della autonomia collettiva cfr., per l'impostazione del problema, Pedrazzoli, *Qualificazione dell'autonomia collettiva e procedimento applicativo del giudice*, I e II parte, in *Lav. Dir.*, p. 335 ss. e p. 549 ss., nonché la rassegna dottrinale proposta da Lunardon, *Diritto del lavoro. Commentario*, diretto da F. Carinci, vol. II, p. 35 ss.



«proposta non nuova» (sic!) 15. L'analisi dei principali antecedenti della attuale proposta governativa indica, per contro, non soltanto l'esistenza di una pluralità di impostazioni e obiettivi connessi alla certificazione dei rapporti di lavoro, ma lascia intravedere chiaramente anche una profonda divaricazione tra l'idea originaria della certificazione e la sua attuale configurazione nell'ambito del disegno di legge delega n. 848 (v. infra, §§ 2 e 3).

In una prospettiva di modulazione assistita delle discipline del lavoro che implica, almeno di fatto, il superamento della contrapposizione binaria autonomia-subordinazione, la procedura di certificazione/validazione dei rapporti di lavoro, lungi dal costituire un intervento legislativo a tutela dei lavoratori uti singuli, potrebbe peraltro contribuire a circoscrivere il protagonismo giudiziale in merito alla qualificazione dei rapporti di lavoro 16, e con ciò a stemperare il divario – da sempre presente, ma oggi aggravato in ragione della varietà e complessità dei modi di lavorare 17 – tra logiche giuridiche e logiche organizzativo-produttivistiche 18. Almeno nella sua configurazione originaria, il meccanismo della certificazione si ispira in effetti a un tentativo di apertura alle reali dinamiche del mercato del lavoro; circostanza questa che dovrebbe consentire di intercettare anche ampie fasce di lavoro irregolare e sommerso che verrebbero canalizzate verso schemi contrattuali modulati ad hoc e, dunque, maggiormente in grado di interpretarne e regolarne in modo flessibile le forme e manifestazioni.

L'idea retrostante alla certificazione, giova precisare, non è certo una ingenua rappresentazione delle operazioni giurisprudenziali di qualificazione dei rapporti di lavoro – a cui si imputerebbero travagli e dubbi amletici 19 o, il che è lo stesso, una grossolana svalutazione di prassi fraudolente assecondate da «abili furbizie avvocatistiche nell'inventare simulazioni pirandelliane» 20 – quanto piuttosto la consapevolezza della estrema fragilità di ogni tentativo volto a governare la fuga (fraudolenta o fisiologica che sia) dal lavoro subordinato in chiave meramente repressivo-sazionatoria, attraverso la sola prospettiva del processo e della qualificazione ex post di schemi contrattuali «atipici». E' evidente, per contro, il nesso tra la certificazione ex ante dei rapporti di lavoro e il massiccio ricorso a tipologie negoziali innovatrici del mercato del lavoro, di dubbia qualificazione rispetto ai modelli astratti tipizzati dal legislatore e che pure spesso trovano una loro prima manifestazione proprio nell'ambito della economia informale e irregolare 21.

Si può indubbiamente discutere se il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro sia o meno «un contenzioso autentico in cui vi siano angosciosi dilemmi da superare» 22. Ma non si potrà certo negare che il lavoro «atipico», «nero» e «irregolare» abbia oramai raggiunto nel nostro Paese dimensioni tali da far dubitare che si tratti di fenomeni patologici riconducibili a un diffuso quanto vago desiderio di fuga da leggi statuali ritenute «nefasti, farraginose e invadenti» 23.

<sup>15</sup> Così: Alleva, Andreoni, Angiolini, Coccia, Naccari, *Un disegno autoritario nel metodo, eversivo nei contenuti – La legge delega al Governo sul mercato del lavoro*, in Alleva, Andreoni, Angiolini, Coccia, Naccari, *Lavoro ...*, cit. a nt 3, qui p. 81.

<sup>16</sup> Questa finalità è chiaramente indicata da Biagi, *Progettare per modernizzare*, in Treu, *Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio*, il Mulino, Bologna, 2001, qui spec. 274, ove si parla di una «sempre più profonda fattura che, soprattutto nell'area del lavoro debole e precario, si registra tra la norma giuridica e la realtà economico sociale di riferimento». Sulla crescente arbitrarietà delle operazioni giurisprudenziali di qualificazione dei rapporti di lavoro cfr., per tutti, De Luca Tamajo, *Per una revisione delle categorie qualificatorie ...*, cit. a nt. 14, p. 47.

<sup>17</sup> Cfr., sul punto, Treu, *Politiche del lavoro ...*, cit. a nt. 16, spec. pp. 169-178 e anche Pedrazzoli, *Forme giuridiche del lavoro e mutamenti della struttura sociale*, in Biagi, Suwa, *Il diritto dei disoccupati*, Studi in onore di K. Yamaguchi, Giuffrè, Milano, 1996, p. 293 ss.

<sup>18</sup> Una ipotesi alternativa potrebbe anche essere, da questo punto di vista, un sistema di amministrazione della giustizia del lavoro imperniato sul ruolo dei tribunali industriali a composizione tripartita, come avviene per esempio nel Regno Unito. Cfr. Tiraboschi, *Tribunali industriali e tecniche di tutela dei diritti dei lavoratori: il caso inglese*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2/1995, 161 ss. Anche in questo caso, tuttavia, la dottrina ha sostenuto, almeno nelle prime fasi di sviluppo dell'istituto, la subalternità delle forme di giustizia del lavoro in cui è presente anche lo Stato rispetto a quelle garantite dalla autonomia collettiva. Cfr., in particolare, Lord Wedderburn of Charlton, *Industrial Relations and the Courts*, in *Ind. Law Journ.*, 1980, p. 84 e, più recentemente, Davies, Freedland, *Labour Legislation and Public Policy*, Oxford, 1993, spec. 425 ss. e 526 ss.

<sup>19</sup> E' quanto invece ritiene Ferraro, *Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo*, in AIDLASS, *Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro*, in Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro, Salerno, 22-23 maggio 1998, Giuffrè, Milano, 1999, p. 14 e anche nota 17.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> Cfr., per questo profilo, Ghera, *Nuove tipologie contrattuali e certificazione dei rapporti di lavoro*, in *Dir. Prat. Lav.*, 2002, p. 527.

<sup>22</sup> Così Ferraro, *Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo*, cit. a nt. 19, p. 14, nota 17, che rileva come nella maggior parte, se non nella totalità dei casi, si tratti di lavori indiscutibilmente subordinati surrettiziamente qualificati come di lavoro autonomo su impulso del contraente forte.

<sup>23</sup> Per questa prospettiva cfr. invece Costanza, *Introduzione* a Costanza, *Oltre il diritto*, Cedam, Padova, 1994, p. 1.



A fronte delle trasformazioni intervenute nei rapporti di produzione e di organizzazione del lavoro, che rendono palesemente inadeguati schemi giuridici e categorie costruiti con riferimento a tipologie socio-economiche alquanto differenti da quelle attuali, non si può apoditticamente affermare che ogni prassi di fuga dai sempre più labili e incerti territori del diritto del lavoro sia di per sé stessa dolosa o fraudolenta ovvero risponda (alla stregua di una tardiva ma eclatante rivincita) alle antiche logiche del capitalismo più selvaggio e sfruttatore. Piuttosto, sono le regole di una concorrenza giocata oramai su scala sovranazionale a rendere il più delle volte eccentrico il ruolo della disciplina statutale rispetto ai processi normativi reali<sup>24</sup>, contribuendo al progressivo deperimento della norma inderogabile di legge e, in definitiva, alla crisi del monopolio statutale nella produzione del diritto. Con specifico riferimento al tema oggetto delle nostre riflessioni si deve insomma riconoscere che molta parte dell'economia informale e del lavoro atipico «è spiegata dalla complessità (dei mercati del lavoro) più che dall'illegalità», anche se è poi vero che essa, nell'aggirare regole giuridiche inadeguate a rappresentare la realtà dei moderni modi di lavorare, si realizza mediante scappatoie e sotterfugi creatori di malessere e iniquità sociale<sup>25</sup>.

A condizione che non si traduca in un mero appesantimento burocratico, proprio l'istituto della certificazione potrebbe contribuire a colmare il divario tra le realtà del lavoro e la loro rappresentazione giuridica a partire dal nodo della rappresentanza dei nuovi lavori. Attraverso l'auspicato coinvolgimento degli attori sociali nelle procedure di validazione, il modello certficatorio si dimostra infatti perfettamente compatibile anche rispetto a una linea di politica legislativa volta a garantire, in coerenza con l'attuale evoluzione dei canali (giuridici e non) di incontro tra domanda e offerta di lavoro, nuovi spazi di operatività proprio a favore delle forme di mediazione collettiva degli interessi del lavoro, oggi significativamente compresse dal sovradimensionamento del contenzioso giudiziale<sup>26</sup>, già a partire dalle fasi di costituzione del rapporto di lavoro.

Questo era del resto l'intendimento originario del modello certficatorio<sup>27</sup> ed è in questa direzione che si stanno indirizzando le primissime forme di sperimentazione su base locale<sup>28</sup>, rispetto alle quali la sede di validazione del contratto di lavoro costituisce per il sindacato un canale per intercettare lavoratori altrimenti destinati a percorsi lavorativi irregolari/precari e tendenzialmente privi di ogni tutela legale e/contrattuale<sup>29</sup>.

<sup>24</sup> Evidenzia efficacemente il punto Barcellona, *Dallo Stato sociale allo Stato immaginario. Critica della «ragione funzionalista»*, Bollati Boringhieri, Torino, 1994, spec. pp. 173-197 e qui p. 176. Cfr. anche Id., *Crisi dello Stato sociale e strategia dei diritti. Un'ipotesi critica*, in Studi in onore di Sacco, Giuffrè, Milano, 1994, vol. I, spec. pp. 1706-1709 e Treu, *L'internazionalizzazione dei mercati: problemi di diritto del lavoro e metodo comparato*, in Studi in onore di Sacco, cit., 1994, vol. I, p. 1117.

<sup>25</sup> Così: Accornero, *Il mondo della produzione*, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 179, Id., *Intervento*, in AA.VV., *Nuove forme di lavoro tra subordinazione, coordinazione, autonomia*, Cacucci, Bari, 1997, p. 77, e già chiaramente la fondamentale ricerca di Fuà, *Occupazione e capacità produttiva: la realtà italiana*, Il Mulino, Bologna, 1976.

<sup>26</sup> Sulle ragioni e sulle conseguenze del sovradimensionamento del contenzioso giudiziario cfr., in generale, le condivisibili opinioni di Ichino, *Il lavoro e il mercato*, cit. a nt. 14, qui spec. pp. 174-176.

<sup>27</sup> Intendimento espresso da Marco Biagi e da chi scrive nel documento del 1997 intitolato *Ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori»*, in [www.economia.unimo.it/Centro\\_Studi\\_Intern/Biagi.htm](http://www.economia.unimo.it/Centro_Studi_Intern/Biagi.htm). Vedilo anche in *Quaderni Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1998, pp. 347-373.

<sup>28</sup> La definizione di modello sperimentale e volontario di certificazione dei rapporti di lavoro è stata oggetto di un accordo tra il Centro Studi Internazionali e Comparati dell'Università di Modena e Reggio Emilia e la Regione Emilia Romagna – Assessorato Attività Produttive. Tra le prime esperienze applicative riconducibili a questo modello si segnala il «Progetto Anziani» della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna che ha introdotto un meccanismo di certificazione volontaria dei rapporti di lavoro instaurati con figure professionali riconducibili alla denominazione di «assistenti alla persona disabile e alla famiglia», volto a garantirne la piena conformità rispetto alla disciplina legale e contrattuale vigente, anche nella prospettiva della codificazione di ipotesi di certificazione amministrativa/procedurale dei rapporti di lavoro secondo quanto indicato nel Libro Bianco del Governo del 3 ottobre 2001 sulla modernizzazione dei rapporti di lavoro, quale esempio di buona pratica da diffondere su scala nazionale.

<sup>29</sup> Nel modello di certificazione predisposto nell'ambito del «Progetto Anziani» della Fondazione del Monte la sede di certificazione è una struttura Universitaria. Tuttavia, copia del contratto certificato, per avere valore ai fini del processo certficatorio del singolo contratto di lavoro ma anche di accreditamento delle imprese che intendono partecipare al progetto, dovrà essere depositato (a cura del prestatore di lavoro) presso le sedi indicate dalla Fondazione del Monte, e cioè presso una delle strutture sindacali (a scelta del lavoratore) che avranno ratificato e avallato «politicamente» il modello certficatorio, le quali potranno così prendere un primo contatto con il prestatore di lavoro e informarlo della funzione del meccanismo di certificazione e dei suoi diritti nel caso in cui il contratto non venga rispettato.



2. — Che il modello certificatorio si presti a una molteplicità di valutazioni – e conseguenti finalità di politica legislativa, rispetto al bilanciamento degli interessi in gioco – è chiaramente percepibile, come già anticipato, analizzando anche solo i più immediati antecedenti delle ipotesi delineate nel Libro Bianco e, in un contesto di politica legislativa alquanto differente, nel disegno di legge delega n. 848/30.

Se si prescinde da alcuni isolati frammenti normativi, che pure dispongono una qualche forma di intervento della autonomia collettiva o della autorità amministrativa in funzione di controllo sulla attività negoziale privata nelle fasi di costituzione o modificazione di tipologie contrattuali flessibili<sup>31</sup>, l'istituto della certificazione dei rapporti di lavoro è stato per la prima volta proposto nella ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori»<sup>32</sup>: un documento elaborato in sede ministeriale nel corso del 1997, su indicazione di Tiziano Treu<sup>33</sup>, e sotto la direzione scientifica di Marco Biagi.

Tale documento è in seguito confluito in una vera e propria bozza di Progetto di legge per uno «Statuto dei lavori» (c.d. «Bozza Biagi»), presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 marzo 1998<sup>34</sup>, nell'ambito dei lavori della Commissione di studio per la revisione della legislazione in materia cooperativa con particolare riferimento alla posizione del socio-lavoratore (c.d. «Commissione Zamagni»), ma mai tradotta in un disegno formale di legge. Preso atto della impossibilità di procedere in tempi rapidi alla definizione di uno «Statuto dei lavori»<sup>35</sup>, il Governo Prodi aveva infatti ritenuto di poter quantomeno sperimentare il meccanismo della certificazione ad esso connesso con riferimento alle prestazioni di lavoro rese in cooperativa. Il travagliato processo di riforma della disciplina applicabile al socio lavoratore – che ha condotto alla approvazione della Legge 3 aprile 2001, n. 142, e che pure, almeno in parte, si è ispirato alle logiche e alla metodologia dello «Statuto dei lavori»<sup>36</sup> – ha nondimeno dato luogo a una significativa erosione dell'originario schema di articolato normativo elaborato dalla «Commissione Zamagni»<sup>37</sup>; e proprio l'istituto della certificazione preventiva dei rapporti di lavoro instaurati con i soci lavoratori è stato stralciato dal disegno di legge che ha poi condotto alla revisione della materia<sup>38</sup>.

Quantunque mai confluita in un disegno di legge in senso tecnico, la «Bozza Biagi» è di particolare importanza perché indica come, almeno nella sua configurazione originaria, il modello certificatorio non sia stato pensato in una mera logica deflativa delle controversie di lavoro, come pure si è soliti ritenere. L'obiettivo del

<sup>30</sup> Oltre a quanto si rileverà qui di seguito, cfr. anche le ricostruzioni offerte da de Angelis, *Articolo 9 ...*, cit. a nt. 8, spec. pp. 95-96 e Ghera, *Nuove tipologie contrattuali ...*, cit. a nt. 21, spec. pp. 528-533.

<sup>31</sup> Si pensi, in particolare, alle modalità di stipulazione del contratto di formazione e lavoro ovvero alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Ma non mancano neppure esempi di volontà assistita disposti dalla autonomia collettiva rispetto alle fasi di instaurazione del rapporto di lavoro, come per es. nel Ccnl del 16 maggio 1997 dei liberi professionisti delle case di cura private. Sul punto cfr., per la valutazione di analogie e differenze rispetto al modello certificatorio vero e proprio, Ghera, *Nuove tipologie contrattuali e certificazione ...*, cit. a nt. 21, pp. 528-529.

<sup>32</sup> Cit. *supra*, alla nt. 27.

<sup>33</sup> L'iniziativa dello «Statuto dei lavori» era stata annunciata da Tiziano Treu nel luglio del 1997, non appena approvata la Legge 24 giugno 1997, n. 196. Cfr. Treu, *Politiche del lavoro e strumenti di promozione dell'occupazione: il caso italiano in una prospettiva europea*, in Biagi (a cura di), *Mercati e rapporti di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1997, 11.

<sup>34</sup> Il testo della bozza, intitolata *Progetto per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori»*, è stato pubblicato in una versione "alleggerita" e di "compromesso" sul n. 2/1999 di *Diritto delle Relazioni Industriali* (pp. 271-285) e si può ora leggere integralmente in Treu, *Politiche del lavoro ...*, cit. a nt. 16, *Allegati* (pp. 169-178).

<sup>35</sup> Ne dà atto Treu, *Intervento*, in AIDLASS, *Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro*, cit. a nt. 19, p. 170.

<sup>36</sup> Sulle numerose analogie tra la riforma "modello" della disciplina del lavoro in cooperativa, «assai più attenta alle tutele che alla definizione nominalistica della tipologia contrattuale», e la logica dello «Statuto dei lavori» cfr. Biagi, *Progettare per modernizzare*, cit. a nt. 16, p. 273 ss. e spec. pp. 276-277.

<sup>37</sup> Cfr. la *Premessa* contenuta nella relazione finale della *Commissione di studio per la revisione della legislazione in materia cooperativa con particolare riferimento alla posizione del socio-lavoratore* e anche il testo dell'art. 6 del disegno di legge predisposto dalla «Commissione Zamagni», che contemplava l'ipotesi di certificazione dei rapporti di lavoro di soci, tramite «validazione» (in sede amministrativa o sindacale) delle tipologie contrattuali prescelte nel regolamento, così da determinare *ex ante* l'ammissibilità delle manifestazioni di volontà delle parti ed evitare l'eventuale contenzioso successivo circa la qualificazione del rapporto. Il *disegno di legge del Governo Prodi sul socio lavoratore di cooperative* è pubblicato in Treu, *Politiche del lavoro ...*, cit. a nt. 16, qui spec. pp. 352-354.

<sup>38</sup> «Così disponendo il legislatore ha sciupato un'importante opportunità di riforma del diritto del lavoro, che non possiamo che segnalare con rammarico». Così: Biagi, *La nuova disciplina applicabile al socio lavoratore di cooperativa*, in *Guida al Lavoro – Omaggio a Marco Biagi (Raccolta di scritti 1997-2002)*, p. 16. *Contra*: de Angelis, *Articolo 9 – Delega al Governo in materia di certificazione ...*, cit. a nt. 8, p. 97.



contenimento del contenzioso giudiziario in materia di qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro infatti – se pure espressamente enunciato nel Titolo VII della bozza di «Statuto dei lavori» e nel relativo schema di delega 39 – non risultava, a ben vedere, fine a se stesso, ma piuttosto funzionale a una più complessa operazione di politica legislativa volta alla rimodulazione e articolazione delle tutele quale risposta dell'ordinamento alla progressiva emersione di una eterogenea e multiforme realtà contrattuale riconducibile, solo in via di prima approssimazione 40, alla espressione «lavoro atipico».

L'ipotesi teorica e concettuale della ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori» prendeva le mosse dalla constatazione della impraticabilità di un percorso di politica del diritto e di politica giudiziaria volto a decongestionare la nozione di subordinazione mediante una disaggregazione in via meramente interpretativa, e in contraddittorio con le operazioni giurisprudenziali di qualificazione dei rapporti di lavoro, dell'apparato di tutele del diritto del lavoro 41.

E' noto, in proposito, come ai tentativi di rendere flessibile il procedimento di qualificazione dei rapporti di lavoro — vuoi mediante la valorizzazione del metodo tipologico 42 vuoi attraverso l'estensione in via analogica delle tutele del lavoro dipendente al lavoro parasubordinato 43 — abbia fatto riscontro una sempre più univoca tendenza della giurisprudenza, soprattutto della Corte di Cassazione, a restringere il campo di applicazione del diritto del lavoro mediante l'impiego di indici e criteri qualificatori di impronta formalistica, che, a fronte del moltiplicarsi di figure professionali e lavorative sui generis, poco o nulla concedono a valutazioni o istanze di carattere socio-economico, «laddove invece una fattispecie dai confini troppo ampi rischierebbe effettivamente di “consumare ricchezza più di quanto non agevoli a produrne”» 44. E anche le stesse operazioni dottrinali volte alla modulazione e articolazione delle tutele del diritto del lavoro, per quanto condivisibili in termini di politica del diritto, si sono dimostrate alla prova dei fatti impraticabili in una prospettiva de iure condito 45 e, comunque, incapaci di fornire risposte soddisfacenti alla sempre più profonda frattura che, soprattutto nell'area del lavoro debole e precario, si registra tra la norma giuridica e le logiche organizzativo-produttivistiche.

Altrettanto realisticamente, tuttavia, l'ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori» si fondava sulla consapevolezza della estrema difficoltà, per una coalizione di Governo politicamente alquanto fragile come quella del Governo Prodi, di mettere mano a un processo di riforma complessiva del diritto del lavoro italiano.

L'analisi del dibattito dottrinale, politico e sindacale di quegli anni indicava infatti molteplici (e spesso contrapposti) percorsi di riforma 46, espressione di obiettivi di politica del diritto e di politica legislativa difficilmente conciliabili tra di loro, e che pure – come si scriveva nella ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori» – «sono più o meno chiaramente presenti nei diversi schieramenti che compongono l'attuale maggioranza di governo» 47. Una scelta netta in favore dell'una o dell'altra di queste opzioni si sarebbe pertanto potuta rivelare controproducente, in quanto avrebbe reso «particolarmente difficile la ricerca del necessario consenso politico (e sindacale) e, dunque, il raggiungimento di un ragionevole compromesso tra le diverse istanze sottese a ciascun percorso di riforma del diritto del lavoro» 48. «Se si vogliono attenuare

<sup>39</sup> Progetto per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori», in Treu, *Politiche del lavoro ...*, cit. a nt. 16.

<sup>40</sup> Per un tentativo di precisare i contorni del concetto – alquanto sfuggente – di «lavoro atipico» cfr. Biagi, *I lavori «atipici» tra deregolazione e disciplina normativa*, in *Rapporto istruzione, formazione, lavoro in Emilia Romagna*, Bologna, 2000.

<sup>41</sup> Cfr. Biagi, *Progettare per modernizzare*, cit. a nt. 16, p. 274. In tema cfr. altresì, anche per una ricostruzione del contesto in cui il progetto veniva a inserirsi, Pedrazzoli, *Consensi e dissensi sui recenti progetti di ridefinizione dei rapporti di lavoro*, in AA.VV., *Subordinazione e autonomia: vecchi e nuovi modelli*, *Quaderni Dir. Lav. Rel. Ind.*, p. 9 ss.

<sup>42</sup> Cfr., ancora recentemente e per tutti, Tosi, *La distinzione tra autonomia e subordinazione*, in AA.VV., *Subordinazione e autonomia: vecchi e nuovi modelli*, cit. a nt. 41, p. 33 ss. Cfr. anche Id., *Il contratto di lavoro e le nuove tipologie*, relazione AIDLASS di Firenze del 18 gennaio 2002.

<sup>43</sup> In questa prospettiva cfr. G. Santoro Passarelli, *Chiose sulla parasubordinazione*, in M. Pedrazzoli (a cura di), *Lavoro subordinato e dintorni. Confronti e prospettive*, il Mulino, Bologna, p. 139 ss.

<sup>44</sup> Così Nogler, *Metodo tipologico e qualificazione dei rapporti di lavoro subordinato*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, I, pp. 190-191 (le parole tra virgolette riportate dall'A. sono di Giugni, *Il diritto del lavoro negli anni '80*, in *Giornale Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1982, p. 386).

<sup>45</sup> Cfr., in proposito, De Luca Tamajo, *Per una revisione delle categorie qualificatorie ...*, cit. a nt. 14, pp. 46-50.

<sup>46</sup> Cfr. il quadro proposto da Perulli, *Il diritto del lavoro fra crisi della subordinazione e rinascita del lavoro autonomo*, in *Lav. Dir.*, 1997, p. 173 ss.

<sup>47</sup> *Ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori»*, cit. a nt. 27, al punto 3 della *Posizione del problema*.

<sup>48</sup> *Ibidem*.



le polemiche e le contrapposizioni ideologiche» - proseguiva il documento del 1997 49 – «l'obiettivo dichiarato dovrebbe allora apparire meno ambizioso e, allo stesso tempo, più pragmatico. L'ipotesi di uno Statuto dei lavori potrebbe infatti trovare maggiore consenso e praticabilità se esso venisse presentato come uno strumento diretto a garantire una maggiore certezza del diritto in materia di rapporti di lavoro e fosse dunque sostanzialmente preordinato alla riduzione del contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro».

E' da queste considerazioni che ha preso corpo l'idea di predisporre un meccanismo di certificazione (in sede amministrativa o sindacale) della qualificazione assegnata dalle parti al rapporto di lavoro.

Non si trattava, giova precisare, di un semplice ripiego e neppure di un espediente volto ad aggirare talune pregiudiziali politico-sindacali in merito alle prospettive di riforma del diritto del lavoro italiano. L'idea dello «Statuto dei lavori» scaturiva, piuttosto, dal tentativo di incidere sul gioco delle convenienze nella scelta del tipo contrattuale da parte dei privati che stanno alla base delle attuali disfunzioni nei rapporti tra norma inderogabile di legge e autonomia negoziale individuale. Attraverso la validazione in sede amministrativa e/o sindacale degli assetti di interessi raggiunti dalle parti negoziali, in un quadro di inderogabilità assolute e inderogabilità relative, si tentava di governare in modo pragmatico e flessibile il processo, da tempo indagato 50 e peculiare al nostro ordinamento, di fuga dal lavoro dipendente.

L'attuale espansione dell'area della «atipicità» e del «sommerso», in effetti, funge da spia di una crescita abnorme e irrazionale della norma inderogabile di legge, che pure è utilizzata dal diritto del lavoro per tutelare il prestatore di lavoro «dagli attentati eversivi organizzati dal contraente forte» 51, e dunque è espressione di una vera e propria disfunzione nella evoluzione dei rapporti tra autonomia privata e ordinamento giuridico. Disfunzione tanto più grave perché ad essa si cerca di reagire, da parte dei privati, con manipolazioni, spesso fraudolente, dei tipi legali e a cui si cerca poi di replicare, sul piano dell'ordinamento, attraverso qualificazioni tipiche in via giudiziale 52, assecondando così una nota tendenza alla tipizzazione dell'intera realtà negoziale 53, il più delle volte tuttavia senza sortire altro effetto se non quello di una maggiore spinta alla immersione e alla atipicità contrattuale.

E' proprio per questa ragione che ci era sembrato di dover valutare negativamente il disegno di legge n. 2049, recante Norme per la tutela dei lavori atipici, comunicato alla Presidenza del senato nel gennaio del 1997 e approvato con talune rilevanti modifiche dal Senato della Repubblica nel febbraio del 1999 (c.d. Disegno di legge «Smuraglia») 54, ancorché contenesse, come auspicato, un apposito articolo dedicato alla certificazione (in via amministrativa o sindacale) dei rapporti di lavoro 55.

Il principale merito della iniziativa di Smuraglia è stato indubbiamente quello di avere preso atto, con un certo anticipo rispetto agli esiti del dibattito dottrinale, della necessità di un intervento legislativo nell'area del lavoro atipico. Ben oltre la fragile mediazione giurisprudenziale tra categorie giuridiche e realtà contrattuale atipica, il disegno di legge «Smuraglia» si proponeva tuttavia di arginare il fenomeno della fuga dal lavoro dipendente attraverso qualificazioni legali tipiche e tassative, quale presupposto per l'estensione al lavoro «atipico» di buona parte delle tutele del lavoro subordinato. Il testo approvato dal Senato nel corso della passata legislatura, lungi dal rappresentare una riforma complessiva del nostro diritto del lavoro, si concentrava infatti esclusivamente sulla figura del lavoro parasubordinato, di cui veniva fornita una sommaria definizione,

<sup>49</sup> *Ibidem*, al punto 4 della *Posizione del problema*.

<sup>50</sup> Per una lettura dei diversi "itinerari" economici, sociali e giuridici di fuga dal diritto del lavoro cfr. Liso, *La fuga dal diritto del lavoro*, in *Ind. Sind.*, 1992, pp. 1-9 e già Ichino, *La fuga dal lavoro subordinato*, in *Dem. Dir.*, 1990, pp. 69-76.

<sup>51</sup> Così L. Montuschi, *Sulla discussa «centralità» della fattispecie «contratto di lavoro subordinato»*, in *Le ragioni del diritto*, in *Le ragioni del diritto*, Scritti in onore di L. Mengoni, Giuffrè, Milano, p. 1050.

<sup>52</sup> Così, con considerazioni di carattere generale, Breccia, *Le nozioni di «tipico» e «atipico»: spunti ricostruttivi*, in AA.VV., *Tipicità e atipicità nei contratti*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 11-12.

<sup>53</sup> Sulla tendenza della nostra giurisprudenza a tipizzare il diritto applicato è d'obbligo il rinvio a Sacco, *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 790 e ss., cui *adde* De Nova, *Il tipo contrattuale*, Cedam, Padova, 1974.

<sup>54</sup> Vedilo in *Dir. Rel. Ind.*, n. 2/1999, pp. 272-275.

<sup>55</sup> Cfr. Biagi, Tiraboschi, *Le proposte legislative in materia di lavoro parasubordinato: tipizzazione di un tertium genus o codificazione di uno Statuto dei lavori?*, in *Lav. Dir.*, n. 4/1999. Cfr. altresì Biagi, *Le ragioni in favore di uno «Statuto dei nuovi lavori»*, in *Industria&Sindacato*, 1998, n. 46. p. 46 ss.



elevandola al rango di un vero e proprio *tertium genus* 56 collocato in una area intermedia tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato. L'inclusione del meccanismo della certificazione nel disegno di legge «Smuraglia», secondo uno schema invero alquanto annacquato e dunque di poca utilità sul piano probatorio, costituiva per contro un mero accidente, imposto dalla difficile mediazione sollecitata dal Governo Prodi con la bozza ministeriale di «Statuto dei lavori», ma del tutto estraneo alla logica del provvedimento licenziato dal Senato.

Agli estensori della bozza di «Statuto dei lavori», per contro, era apparso subito evidente che la certificazione dei rapporti di lavoro potesse avere una qualche utilità pratica solo se indissolubilmente correlata a un più esteso progetto di rimodulazione degli assetti delle tutele, oggi troppo sbilanciate a favore del lavoro subordinato, in modo da ridurre già sul piano delle convenienze le ragioni sostanziali del contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro. Nella bozza di «Statuto dei lavori», in particolare, il meccanismo di validazione amministrativa dei rapporti di lavoro era strumentale (anche) alla individuazione di un'area di inderogabilità relativa (affiancata ad un'area di inderogabilità assoluta, e come tale intangibile, di diritti fondamentali imputabili a ogni prestazione lavorativa), gestibile dalle parti collettive in sede di contrattazione collettiva e/o dalle parti individuali in sede di costituzione del rapporto di lavoro ma, in quest'ultimo caso, solo davanti all'organo amministrativo/sindacale (retribuzioni sopra la soglia della sufficienza, gestione dei percorsi di carriera, durata del preavviso, stabilità reale del rapporto, trattamento economico e normativo in caso di sospensione del rapporto, modulazione dell'orario di lavoro, etc.). Estrapolato dal contesto complessivo di riforma del diritto del lavoro delineato nella bozza di «Statuto dei lavori» il meccanismo di certificazione dei rapporti di lavoro non può invece che suscitare forti perplessità, a maggior ragione se esso viene inserito in un impianto normativo, come quello del disegno di legge «Smuraglia», che, nell'estendere unidirezionalmente le tutele, è inevitabilmente destinato ad alimentare la crescita dell'atipico e la fuga nel sommerso.

Accantonata l'ipotesi di «Statuto», la mediazione politica tra la Bozza Biagi e il disegno di legge «Smuraglia» non era peraltro neppure riuscita a incidere sugli interessi che inducono le parti alla creazione di schemi negoziali alternativi a quello del lavoro subordinato tipico. A sostegno del meccanismo di certificazione dei rapporti di lavoro il Governo aveva infatti cercato di ottenere anche una delega per introdurre taluni correttivi in materia di contribuzioni e prestazioni previdenziali, volti a limitare la convenienza alla riconduzione del rapporto di lavoro in un determinato schema contrattuale piuttosto che in un altro. Tali disposizioni avrebbero dovuto prevedere meccanismi di ricongiunzione dei diversi assetti contributivi maturati in funzione di prestazioni lavorative svolte in esecuzione di diversi schemi contrattuali, nonché un progressivo riallineamento delle prestazioni contributive e previdenziali con riferimento ai contratti di lavoro subordinato, ai contratti di lavoro autonomo e alle collaborazioni continuative, coordinate e di carattere prevalentemente personale di cui alla Legge 8 agosto 1995, n. 335 57.

Anche questa ulteriore ipotesi di mediazione non era tuttavia riuscita a raggiungere il necessario consenso politico. Di modo che lo schema di articolato normativo licenziato dal Senato era sostanzialmente riuscito a mantenere la sua originaria impostazione, volta alla pura e semplice omologazione tipologica delle forme di lavoro atipico al lavoro subordinato standard, rinviando al momento repressivo e sanzionatorio il compito di arginare fenomeni di fuga nel sommerso ed evasione dalla disciplina tipica.

<sup>56</sup> L'idea della tipizzazione di un *tertium genus* tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non si riscontra, come noto, unicamente tra i fautori della omologazione del lavoro parasubordinato al lavoro dipendente (cfr., in questa prospettiva, oltre al disegno di legge «Smuraglia», anche Alleva, *Ridefinizione della fattispecie di contratto di lavoro. Prima proposta di legge*, in Ghezzi (a cura di), *La disciplina del mercato del lavoro. Proposte per un testo unico*, Ediesse, Roma, 1996), ma anche tra i sostenitori di un processo di revisione del diritto del lavoro volto a sottrarre al lavoro dipendente (e alle relative tutele) una corposa area intermedia (cfr. De Luca Tamajo, *Per una revisione delle categorie qualificatorie del diritto del lavoro ...*, cit. a nt. 14).

<sup>57</sup> Cfr., al riguardo, l'articolo 40 del *Progetto per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori»*, cit. a nt. 34.





3. — Considerazioni sostanzialmente analoghe devono ora essere sviluppate anche con riferimento allo schema di delega in materia di certificazione dei rapporti di lavoro contenuto nel disegno di legge delega n. 848 in materia di occupazione e mercato del lavoro del novembre 2001. Non solo – e non tanto – perché l'articolo 9 del disegno di legge riproduce, quasi fedelmente, il debole impianto di certificazione delineato nell'articolo 17 del disegno di legge «Smuraglia» 58. Ciò che infatti accomuna i due articolati normativi, pure caratterizzati da obiettivi e opzioni di politica del diritto e politica legislativa tra loro profondamente diversi, è di avere estrapolato il modello certificatorio da un disegno – discutibile quanto si vuole, ma pur sempre organico – di rimodulazione selettiva delle tutele inderogabili del diritto del lavoro.

Con il Libro Bianco sul mercato del lavoro dell'ottobre 2001 il Governo, come noto, aveva invitato le parti sociali a valutare la possibilità di pervenire a una revisione degli equilibri tra piano individuale e piano collettivo nella disciplina dei rapporti di lavoro, tale da rendere praticabile «la definizione di assetti regolatori effettivamente conformi agli interessi del singolo lavoratore ed alle specifiche aspettative in lui riposte dal datore di lavoro, nel contesto d'un adeguato controllo sociale» 59. Il meccanismo della c.d. volontà assistita costituiva, in questa prospettiva, non certo il tassello di un progetto di destrutturazione del momento collettivo, ma piuttosto la chiave di volta per una nuova concezione della mediazione sindacale nell'ambito delle tecniche di disciplina del lavoro flessibile, rispetto alla quale la inderogabilità delle tutele – «relativa» ovvero «assoluta» in ragione del tipo di istituto applicabile – veniva indissolubilmente a inserirsi proprio nell'impianto dello «Statuto dei lavori», secondo «alcune idee progettuali già circolate nel corso della precedente legislatura» 60. Ed infatti, individuato un nucleo essenziale di norme e di principi inderogabili (soprattutto di specificazione del dettato costituzionale e di principi contenuti in fonti internazionali/comunitarie) 61 comuni a tutti i rapporti negoziali aventi ad oggetto l'esecuzione di attività lavorativa in qualunque forma prestata, il Libro Bianco prospettava una rimodulazione delle tutele tipiche del lavoro dipendente ipotizzando appunto, attraverso l'impiego dell'istituto della certificazione, una gamma di diritti inderogabili «relativi», «disponibili a livello collettivo o anche individuale (a seconda del tipo di diritto in questione)» 62.

Il disegno di legge delega n. 848, tuttavia, prescinde totalmente da questo impianto teorico e concettuale di riforma del diritto del lavoro. E lo stesso istituto della certificazione viene ora prospettato con esclusivo riferimento alle operazioni di qualificazione dei rapporti di lavoro, nel senso della autonomia ovvero della subordinazione, estrapolando dal contesto complessivo di riferimento (l'idea dello «Statuto dei lavori») uno spunto contenuto nello stesso Libro Bianco con specifico riguardo alla disciplina del c.d. «lavoro a progetto» 63.

L'opera di puntuale esegesi dello schema di delega pare allo stato prematura 64, una volta preso atto che l'evoluzione del dibattito parlamentare, e segnatamente gli emendamenti presentati dallo stesso Governo e dalla maggioranza parlamentare, lasciano intravedere rilevanti modifiche in merito al funzionamento concreto e alla efficacia probatoria del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 9. Di essa ci occuperemo dunque solo parzialmente, nel prossimo paragrafo, al fine di segnalare l'estrema fragilità dell'attuale schema di legge delega per quanto attiene al profilo – importante, ma certo non decisivo rispetto alle prospettive di riforma del diritto del lavoro italiano – della tenuta giudiziaria della certificazione.

<sup>58</sup> Tale profilo è evidenziato da quanti si sono occupati della esegesi dell'articolo 9 del disegno di legge delega n. 848. Cfr. de Angelis, *Articolo 9 ...*, cit. a nt. 8, 97 e Ghera, *Nuove tipologie contrattuali*, cit. a nt. 21, p. 529.

<sup>59</sup> *Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia ...*, cit. a nt. 12, qui § I.3.2.

<sup>60</sup> *Ibidem*, qui § I.3.5, con chiaro riferimento all'*Ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori»* del 1997, cit. a nt. 27.

<sup>61</sup> Cfr. la *Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro sui principi e diritti fondamentali sul lavoro* approvata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel giugno del 1998, nonché la *Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea* proclamata a Nizza nel dicembre 2001.

<sup>62</sup> *Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia ...*, cit. a nt. 12, qui § I.3.5 e, in analogia, l'*Ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori»*, cit. a nt. 27, al punto 5, lett. b), della Sezione I.

<sup>63</sup> *Ibidem*, qui § II.3.6.

<sup>64</sup> Cfr., tuttavia, le puntuali analisi offerte da de Angelis, *Articolo 9 ...*, cit. a nt. 8, 96-97 e da Ghera, *Nuove tipologie contrattuali ...*, cit. a nt. 21., 529-533.



Ciò che invece si può già oggi formulare, soprattutto in relazione al tema di dibattito e confronto individuato quest'anno dalla nostra Associazione, è un giudizio circa l'impatto dell'articolo 9 del disegno di legge delega n. 848 rispetto agli interessi e alle tecniche di tutela nella disciplina del lavoro flessibile. E rispetto a questo specifico profilo, come già anticipato, l'operazione di certificazione dei rapporti di lavoro si rivela deludente, al pari del disegno di legge «Smuraglia». Un istituto come quello della certificazione, pensato principalmente per rimediare alle disfunzioni causate, in termini di disciplina applicabile, dall'impiego unidirezionale della tecnica della norma inderogabile, si risolve in un mero strumento, per forza di cose assai modesto (v. infra, § 4), di ausilio alle operazioni di qualificazione dei rapporti di lavoro ad opera della autonomia negoziale privata nell'ambito della classica alternativa lavoro autonomo-lavoro subordinato, là dove la modulazione delle tutele viene surrogata – questo sì in antitesi con quanto previsto dal disegno di legge «Smuraglia» – attraverso una operazione di pura e semplice moltiplicazione delle tipologie contrattuali flessibili anticipata, nello schema del disegno di legge delega n. 848, all'articolo 8.

E' stato rilevato, a questo proposito, che rispetto al profilo della flessibilità delle tipologie il disegno di legge delega n. 848 si muove pur sempre nella direzione di una rimodulazione sostanziale delle tutele del lavoro<sup>65</sup>. In simmetria con gli articoli 1 e 7 del disegno di legge delega 66, che preannunciano una parziale destrutturazione della subordinazione, il citato articolo 8 si propone infatti, e parallelamente, una contro-strutturazione della autonomia. Operazione questa che, in chiave anticipatoria rispetto alla proposta di «Statuto dei lavori», alimenterebbe la creazione di un continuum di tipologie contrattuali collocate tra i poli estremi dell'autonomia e della subordinazione, con conseguente rimodulazione delle tutele<sup>67</sup>.

In questa prospettiva si spiegherebbe allora la funzione del meccanismo della certificazione di cui al successivo articolo 9: la moltiplicazione delle tipologie contrattuali flessibili, tra i poli estremi del lavoro autonomo e del lavoro subordinato, sarebbe infatti fonte di incertezza e di litigiosità incentrata sulla qualificazione del rapporto di lavoro in assenza di uno strumento volto a controllare le fasi di instaurazione del rapporto di lavoro e ad assistere le parti nella configurazione negoziale del loro assetto di interessi<sup>68</sup>. La tipizzazione ex lege di nuove ipotesi contrattuali e la validazione del singolo schema contrattuale posto in essere si pongono dunque come sbarramento nei confronti di incursioni giurisprudenziali ex post rispetto a prestazioni di lavoro oggi collocate nell'area grigia tra autonomia e subordinazione.

Può essere, in effetti, che la proliferazione delle tipologie contrattuali, attraverso un'operazione di destrutturazione del lavoro subordinato e di contro-strutturazione del lavoro autonomo rappresenti il passaggio obbligato, almeno sul piano della mediazione politico-sindacale, per aprire definitivamente la strada alla idea di «Statuto dei lavori». E' proprio la moltiplicazione delle tipologie contrattuali, e segnatamente la tendenza ad ampliare in via legislativa l'area intermedia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, ad avere del resto convinto parte della dottrina a non considerare più la subordinazione come chiave di accesso alle tutele del lavoro e, dunque, a «svalutare l'attributo della "subordinazione"» in relazione «a una ampia gamma di tipi legali che vanno da quello del lavoro subordinato nell'impresa di cui all'art. 2094 c.c. (...) a quello del contratto di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 c.c.»<sup>69</sup>.

<sup>65</sup> Per questo profilo cfr. Lunardon, *La flessibilità tipologica ...*, cit. a nt. 6, qui pp. 87-88.

<sup>66</sup> Su cui cfr. i contributi raccolti in F. Carinci, Miscione (a cura di), *Il diritto del lavoro dal «Libro Bianco» ...*, cit. a nt. 6, pp. 21-41 e pp. 79-86.

<sup>67</sup> Sul punto cfr. Pedrazzoli, *Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato*, in AIDLASS, *Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro*, cit. a nt. 19, spec. 96-97, che giustamente rileva come l'esigenza di reagire alle disfunzioni del concetto di subordinazione in termini di imputazione delle tutele «è meglio assecondata, metodologicamente, partendo dai lavori autonomi, e non dal lavoro subordinato». Nella stessa prospettiva del definitivo superamento della dicotomia tra autonomia e subordinazione, anche se in un differente quadro di riferimento concettuale basato sulla identificazione di un *tertium genus*, cfr. De Luca Tamajo, *L'ipotesi di un "tertium genus" e il disegno di legge n. 5651 sui c.d. lavori atipici*, in *Dir. Lav.*, 2000, 263 ss.

<sup>68</sup> In questo senso cfr. Ghera, *Nuove tipologie contrattuali ...*, cit. a nt. 21, qui spec. 527 e anche Lunardon, *La flessibilità tipologica ...*, cit. a nt. 6, spec. 94.

<sup>69</sup> Così Ichino, *Il contratto di lavoro*, Giuffrè, Milano, vol. I, qui p. 324. In questa prospettiva cfr. altresì Pedrazzoli, *Classificazione dei rapporti di lavoro e prospettive di riforma*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1997, p. 134 ss. che evidenzia il mancato valore qualificatorio della subordinazione.



Resta pur sempre vero, tuttavia, che lo «Statuto dei lavori» – nella configurazione assunta nel corso della passata legislatura e, almeno in parte 70, nello stesso Libro Bianco – si muove esattamente nella direzione opposta a quella della flessibilità tipologica. L'obiettivo dello «Statuto dei lavori», infatti, è quello della rimodulazione delle tutele per via di una disaggregazione per materia della disciplina giuslavoristica, e non certo per tipologia contrattuale. E' per questa ragione che si è parlato di una «ventata di common law nel nostro ordinamento» 71, posto che, analogamente a quanto avviene nel Regno Unito dove non esiste una automatica correlazione tra lavoro subordinato e disciplina di tutela 72, lo «Statuto dei lavori» si regge sul superamento della connessione tradizionale subordinazione-disciplina tipica 73 e si muove coerentemente ben oltre la prospettiva di regolamentazione dei lavori «atipici» 74.

4. — Ampiamente sminuita, nella prospettiva accolta dal disegno di legge delega n. 848, la funzione originaria del modello certificatorio, quale tecnica – parzialmente alternativa all'impiego della norma inderogabile di legge – di fissazione di precetti specifici da parte della autonomia collettiva e/o della autonomia individuale assistita 75, il meccanismo delineato dall'articolo 9 del disegno di legge delega n. 848 non può che conseguentemente ispirarsi ad una funzione di pura e semplice deflazione del contenzioso in materia di rapporti di lavoro. E non potrebbe essere altrimenti, una volta rinunciato al tentativo di rimuovere quei fattori che concorrono ad alimentare il contenzioso in materia di rapporti di lavoro e la fuga "fisiologica" nel sommerso e nell'atipico, delineando, come suggerito nella ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori» 76, un percorso di «tendenziale riduzione delle differenze di trattamento normativo e contributivo che, attualmente, accompagnano i rapporti di lavoro autonomo e quelli di lavoro subordinato».

L'incapacità di incidere, in una prospettiva riformatrice di ampio respiro, sul bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela e, segnatamente, sul gioco delle convenienze nella scelta di un determinato schema contrattuale tipico, non può che spostare l'enfasi sul solo profilo della tenuta giudiziaria delle qualificazioni validate in via amministrativa e/o sindacale. Ed è qui che il modello certificatorio, privo di un adeguato sostegno a livello di rimodulazione e disponibilità parziale o relativa delle tutele, mostra tutta la sua debolezza e fragilità alimentando le perplessità della dottrina sulla efficacia e sulla utilità pratica di un siffatto meccanismo 77.

A prescindere dai rischi di burocratizzazione e appesantimento delle procedure di validazione dei rapporti di lavoro connessi alla implicazione dell'apparato amministrativo 78, l'efficacia probatoria della certificazione non

<sup>70</sup> Condivisibili, al riguardo, i rilievi critici di Lunardon, *La flessibilità tipologica ...*, cit. a nt. 6, 94, là dove rileva una intima contraddizione nel *Libro Bianco* posto che, dopo aver prospettato l'ipotesi di superamento della contrapposizione lavoro autonomo-lavoro subordinato, ritaglia lo spazio per l'introduzione di nuove tipologie di lavoro autonomo e subordinato, nonché per la ridefinizione delle tipologie già oggi esistenti.

<sup>71</sup> Così Biagi, *Progettare ...*, cit. a nt. 16, p. 276. Critica rispetto a questo accostamento è Magnani, *Le politiche del lavoro oggi. A proposito di un recente libro*, in *Dir. Rel. Ind.*, n. 3/2002, in corso di pubblicazione.

<sup>72</sup> Sulle logiche che governano l'imputazione delle tutele del lavoro nel Regno Unito cfr. Tiraboschi, *Autonomia, subordinazione e contratti di lavoro sui generis: un recente revirement della giurisprudenza inglese?*, in *Dir. Rel. Ind.*, n. 2/1996, p. 153 ss.

<sup>73</sup> Cfr. *Ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori»*, cit. a nt. 27. In dottrina, per le opportune precisazioni concettuali e di metodo, cfr. Pedrazzoli, *Consensi e dissensi ...*, cit. a nt. 41, spec. p. 13.

<sup>74</sup> Tale profilo è bene evidenziato da Napoli, *Dallo Statuto dei lavoratori allo Statuto dei lavori*, in *Dir. Rel. Ind.*, n. 3/1998, qui p. 301.

<sup>75</sup> Tra i primi in dottrina a collocarsi in questa prospettiva cfr. Vallebona, *Autonomia collettiva e occupazione: ...*, cit. a nt. 14, qui spec. 137 e Id., *Norme inderogabili e certezza del diritto ...*, cit. a nt. 13, p. 479 ss.

<sup>76</sup> *Ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori»*, cit. a nt. 27, al punto 7 della *Posizione del problema*, nonché al punto 1, lett. d), della Sezione I e al punto 1 della Sezione II. Nella medesima prospettiva si colloca ora il disegno di legge Amato-Treu su «*I diritti del lavoro*», in [www.ildiaridellavoro.it](http://www.ildiaridellavoro.it)

<sup>77</sup> Cfr., in particolare, Montuschi, *Un "nuovo" lavoro da regolare*, in *Arg. Dir. Lav.*, n. 3, p. 696; Ferraro, *Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo*, cit. a nt. 19, p. 14 e anche nota 17; Magnani, *Verso uno «Statuto dei lavori»*, in *Dir. Rel. Ind.*, n. 3/1998, p. 314; Pera, *Sulle prospettive di estensione delle tutele al lavoro parasubordinato*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2000, I, p. 379; Napoli, *Dallo Statuto dei lavoratori ...*, cit. a nt. 74, pp. 304-305. Più recentemente, e con specifico riferimento all'articolo 9 del disegno di legge delega n. 848, Ghera, *Nuove tipologie contrattuali ...*, cit. a nt. 21, spec. p. 534.

<sup>78</sup> Cfr. Tosi, *La distinzione tra autonomia e subordinazione ...*, cit. a nt. 42, p. 45; più fiducioso sul funzionamento del meccanismo è Pedrazzoli, *Consensi e dissensi ...*, cit. a nt. 41.



potrebbe infatti eccedere i limiti dell'elemento del convincimento 79, eventualmente in funzione anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione, stante la sostanziale inutilità delle presunzioni legali relative alla qualificazione dei rapporti di lavoro 80. Unico organo competente, nel nostro ordinamento, in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro è infatti il giudice 81, là dove l'ente certificatorio potrebbe al più assistere le parti negoziali per fare chiarezza su quello che intendono stipulare 82.

Come affermato dalla Corte Costituzionale, in particolare nella sentenza 23-31 marzo 1994 n. 115 83, non sarebbe infatti consentito al legislatore non solo di «negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato», ma neppure di autorizzare le parti ad escludere direttamente o indirettamente, e dunque anche in via amministrativa, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato: «i principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia, infatti, sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti».

In effetti, in un rapporto di durata come quello di lavoro è sempre compito del giudice accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle parti (in ordine al nomen iuris e al contenuto del contratto) e quanto poi effettivamente realizzato sul piano dei fatti 84. Una eventuale dichiarazione resa ufficialmente dalle parti in sede amministrativa non sposterebbe nulla sul piano dell'onere della prova, visto che spetterebbe sempre al ricorrente dimostrare ex art. 2697 c.c. i fatti su cui si fonda la sua domanda, né escluderebbe peraltro incursioni giudiziali promosse (questa volta) dall'INPS contro accordi simulatori, fraudolenti, ovvero nei riguardi di qualificazioni ritenute inesatte 85. Pare pertanto impensabile ipotizzare un meccanismo burocratico attraverso cui "blindare", solo per la particolare sede in cui viene resa la dichiarazione negoziale, la qualificazione assegnata dalle parti al rapporto di lavoro 86.

Proprio per evitare questi inconvenienti, nella ipotesi per la predisposizione di uno Statuto dei lavori si precisava che un tale meccanismo avrebbe potuto funzionare soltanto se l'organo amministrativo davanti al quale vengono formalizzati i rapporti di lavoro fosse stato chiamato a svolgere anche un ruolo di "giudice" di prima istanza nel caso dell'insorgere di una controversia sulla qualificazione ex post del rapporto stesso 87 con relativo potere di parziale "sbarramento" (probatorio, ma non certo sostanziale né procedurale) alla prosecuzione della controversia davanti al giudice del lavoro, per esempio in caso accertata corrispondenza

<sup>79</sup> Si condivide, sul punto, il giudizio espresso da de Angelis, *Articolo 9...*, cit. a nt. 8, qui p. 97. In questo senso si poneva del resto l'articolo 17 del disegno di legge «Smuraglia» che, come detto, ha largamente influenzato la stesura dell'articolo 9 del disegno di legge delega n. 848. Cfr., in proposito, la *Relazione di accompagnamento del d.d.l. n. 2049*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1998, 4, I, qui p. 777, che esclude valore probatorio alla certificazione del contratto, costituendo piuttosto mero elemento di valutazione.

<sup>80</sup> Tale profilo è puntualmente argomentato da Nogler, *Sull'inutilità delle presunzioni legali relative in tema di qualificazione dei rapporti di lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1987, I, pp. 311-327, con riferimento alla proposta di legge formulata nel 1996 da Massimo D'Antona con riferimento alla proposta di legge formulata nel 1996 da D'Antona, là dove si ipotizzava il funzionamento di una presunzione legale circa la sussistenza di un rapporto di lavoro. Vedila in Ghezzi (a cura di), *La disciplina del mercato del lavoro*, cit. a nt. 56, p. 197. Per la configurazione delle qualificazioni *ex lege* alla stregua di una presunzione semplice di esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, fatta salva la possibilità della prova contraria, cfr. Pedrazzoli, *Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato...*, cit. a nt. 67.

<sup>81</sup> Cfr., tra gli altri, Mengoni, *Quale disciplina per i lavori «atipici»?*, in *Dir. Lav.*, 2000, p. 73.

<sup>82</sup> In questa prospettiva cfr. Fanelli, *Quale disciplina per i lavori atipici*, in *Foro it.*, 2000, V, p. 18 ss.

<sup>83</sup> Vedila in *Arg. Dir. Lav.*, 1995, p. 297, con ampio commento di D'Antona, *Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro*, alle pp. 63-90.

<sup>84</sup> Sui limiti all'autonomia negoziale privata nella scelta del tipo cfr. Montuschi, *Sulla discussa «centralità» ecc.*, cit. a nt. 51, cui *adde*, più recentemente, Scognamiglio, *La disponibilità del rapporto di lavoro subordinato*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2001, I, 95 ss.

<sup>85</sup> *Contra*: Alleva, Andreoni, Angiolini, Coccia, Naccari, *Un disegno autoritario nel metodo...*, cit. a nt. 3, qui p. 81, che parlano di una presunzione difficilmente vincibile in sede di eventuale contenzioso. Ma è chiaro, tuttavia, che tale rilievo è debole sul piano giuridico, posto che la certificazione del rapporto di lavoro in via amministrativa potrà avere valore solo in caso di corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di certificazione e quanto di fatto realizzato nello svolgimento concreto della prestazione lavorativa..

<sup>86</sup> Sul punto cfr. già De Luca Tamajo, *Per una revisione delle categorie...*, cit. a nt. 14, spec. p. 63.

<sup>87</sup> *Ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori»*, cit. a nt. 27, punto 1 della Sezione I. Nella medesima prospettiva si colloca ora l'art. 29 del disegno di legge Amato-Treu su «*I diritti del lavoro*», cit. a nt. 76.



tra dichiarazione negoziale resa in sede di certificazione e comportamento complessivo posteriore alla stipulazione del contratto.

Sulla scorta di talune esperienze straniere (e segnatamente di quella, già richiamata 88, dei tribunali industriali del Regno Unito) si ipotizzava peraltro di introdurre alcuni accorgimenti volti a “dissuadere” le parti dall’agire in giudizio con pretese irragionevoli o vessatorie (per esempio mediante il pagamento delle spese processuali in caso di lite temeraria o vessatoria rispetto alla controparte) 89. Per facilitare l’attività di certificazione dell’organo amministrativo venivano infine assegnati, su richiesta delle parti, anche compiti di vera e propria consulenza — sia nelle fasi genetiche del contratto sia nel corso della sua esecuzione — fornendo ai contraenti, secondo la logica delle soft-laws, codici di buone pratiche, linee-guida e formulari, ecc. 90, su cui basarsi per la determinazione del contenuto essenziale del contratto.

5. — Rispetto alla tenuta giudiziaria delle manifestazioni di volontà delle parti in sede di certificazione ben altra valenza assumerebbe per contro una riforma del diritto del lavoro volta a identificare, nel rispetto dei principi costituzionali, una area di inderogabilità «relativa», attribuendo alla procedura di validazione in sede amministrativa e/o sindacale del contratto la funzione di legittimare deroghe a disposizioni altrimenti inderogabili 91.

E’ questa, come visto, la prospettiva in cui si colloca l’idea originaria di «Statuto dei lavori». Una prospettiva rispetto alla quale la certificazione attinge all’assetto di interessi voluto dalle parti, attraverso l’individuazione di una disciplina specifica adeguata alle caratteristiche del singolo programma negoziale nell’ambito dei limiti posti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e non già alla mera imputazione di un determinato nomen iuris al rapporto di lavoro, nell’alternativa binaria autonomia-subordinazione, che è invece operazione riservata al giudice; di modo che il problema della tenuta giudiziaria della certificazione risulterebbe largamente svuotato, stante la funzionalizzazione dell’istituto alla predisposizione di moduli negoziali flessibili e maggiormente coerenti con i processi reali del mondo della produzione, che è cosa ben diversa da un tentativo – surrettizio quanto fragile – di sottrarre al giudice i problemi di qualificazione del contratto di lavoro rispetto al vigente quadro legale 92.

L’impianto dello «Statuto dei lavori» consente, in effetti, una flessibilità negoziata in sede di certificazione – vuoi in via anche individuale, ma preferibilmente mediante la mediazione collettiva 93 – delle protezioni di livello “infracostituzionale”, fatta salva una area di inderogabilità assoluta riservata ad alcune tutele fondamentali desumibili dai principi costituzionali e dalle fonti internazionali e comunitarie 94. Ed è solo in questa ottica che si può recuperare quella linea di continuità – e di coerenza – tra la ipotesi per uno Statuto dei lavori del 1997 e il Libro Bianco dell’ottobre 2001.

<sup>88</sup> *Supra*, § 1, nt. 18.

<sup>89</sup> *Ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori»*, cit. a nt. 27, punto 6.5 della Sezione I.

<sup>90</sup> *Ipotesi per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori»*, cit. a nt. 27, punti 7-10 della Sezione I e *ivi* ampia esemplificazione, con riferimento alla fattispecie del «propagandista scientifico di specialità medico-farmaceutiche», in merito al funzionamento di una ipotesi di griglia di indici e formulari per la certificazione in sede amministrativa dei rapporti di lavoro. Nella medesima prospettiva si colloca ora l’art. 29 del disegno di legge Amato-Treu su «I diritti del lavoro», cit. a nt. ...

<sup>91</sup> Sul punto cfr. Magnani, *Verso uno «Statuto dei lavori»?*, cit. a nt. 77, qui p. 315, nota 4.

<sup>92</sup> Inteso in questi termini il modello certficatorio, si potrebbero allora superare le giuste obiezioni di quanti individuano nella coerenza tra assetto negoziale di fatto realizzato e *nomen iuris* assegnato dalle parti il vero profilo di criticità di ogni operazione volta a sottrarre al giudice la qualificazione del contratto. In questo senso cfr. De Luca Tamajo, *L’ipotesi di un “tertium genus” ...*, cit. a nt. 14, qui 272; de Angelis, *Articolo 9 ...*, cit. a nt. 8, pp. 97-98.

<sup>93</sup> Secondo l’originaria impostazione di Vallebona, *Norme inderogabili e certezza del diritto ...*, cit. a nt. 13. Cfr. altresì, Biagi, Tiraboschi, *Le proposte legislative in materia di lavoro parasubordinato ...*, cit. a nt. 55, e Pedrazzoli, *Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato*, cit. a nt. 19, spec. 135 ss.

<sup>94</sup> In questo senso cfr. Treu, *Politiche del lavoro ...*, cit. a nt. 16, p. 205. Nella stessa prospettiva, ma al di fuori della logica dello «Statuto dei lavori», cfr. anche Ichino, *Il lavoro e il mercato*, cit. a nt. 14, p. 56 ss.



Nessun ostacolo, a una simile operazione di politica legislativa, può essere ravvisato nella già richiamata sentenza della Corte Costituzionale del 31 marzo 1994, n. 115/95, pure indicata alla stregua di un vincolo decisivo alla messa in opera di un concreto progetto di ridefinizione o superamento della fattispecie fondamentale del lavoro subordinato. In realtà, come puntualmente evidenziato, la Corte Costituzionale non ha inteso «impedire al futuro legislatore diverse configurazioni o delimitazioni della fattispecie o, il che ne è il rovescio, abbattimenti di discipline finora imputate a certe fattispecie. Nelle riforme auspicate il legislatore resta sovrano: discrezionalmente sovrano cioè, di ridislocare secondo ragionevolezza le tutele costituzionalmente attribuite al lavoro (artt. 35-38 Cost.) sui diversi rapporti di lavoro, ridefinendone se del caso pure le situazioni tipiche che li configurano»<sup>96</sup>. Se così non fosse, si dovrebbe ritenere addirittura costituzionalizzata la definizione di lavoratore subordinato di cui all'articolo 2094 cod. civ.; ma questo sarebbe evidentemente assurdo<sup>97</sup>.

Il vero problema, piuttosto, resta quello di individuare il/i criterio/criteri attraverso cui pervenire alla graduazione delle tutele e delle discipline dei rapporti di lavoro riconducibili nel quadro dello «Statuto dei lavori».

Il tema fuoriesce dai limiti di questa riflessione, ma è chiaro che lo «Statuto dei lavori», nell'impostare la questione dei nuovi lavori "dalla parte delle tutele" piuttosto che dalla parte della qualificazione del rapporto<sup>98</sup>, non può che collocarsi nella prospettiva della «dipendenza economica» del lavoratore<sup>99</sup>. Una dipendenza misurabile tuttavia non solo in funzione di indicatori astratti e predeterminati, quali la mono-committenza, la continuità nel tempo della prestazione, la personalità della prestazione, ecc.<sup>100</sup>, ma anche in sede di certificazione dell'assetto di interessi realizzato dalle parti.

E' in questa sede, infatti, che la costruzione di una disciplina specifica adeguata alle caratteristiche del singolo rapporto di lavoro potrebbe realizzarsi in ragione della valutazione, secondo un giudizio caso per caso, della proporzionalità delle protezioni al reale grado di dipendenza economica del prestatore di lavoro, nell'ambito di un quadro legale di riferimento rappresentato dallo «Statuto dei lavori»: un quadro che, nel superare la nota sfasatura tra fattispecie ed effetti<sup>101</sup>, potrebbe ora efficacemente contribuire anche a individuare quei principi fondamentali dell'ordinamento nazionale cui dovrà uniformarsi, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, la legislazione concorrente delle Regioni<sup>102</sup>. Ed è in questa logica che potrebbe essere pienamente valorizzata, in definitiva, la funzione della autonomia collettiva nella graduazione delle fattispecie e delle discipline del lavoro.

Michele Tiraboschi

<sup>95</sup> Ma vedi anche Corte Cost. 29 marzo 1993, n. 121, in *Foro it.*, 1993, I, c. 2432 e, più recentemente, Cass. 25 maggio 1998, n. 5214, in *Giur. It.*, 1999, I, 1, p. 1406 e Cass. 15 aprile 1999, n. 3779, in *Or. Giur. Lav.*, 1999, p. 3775.

<sup>96</sup> Pedrazzoli, *Consensi e dissensi sui recenti progetti di ridefinizione dei rapporti di lavoro*, in AA.VV., *Subordinazione e autonomia: vecchi e nuovi modelli*, Utet, Torino, 1998, pp. 27-28; nello stesso senso De Luca Tamajo, *Per una revisione delle categorie ...*, cit. a nt. 14, pp. 62-63; Magnani, *Verso uno «Statuto dei lavori»?*, cit. a nt. 77, p. 315.

<sup>97</sup> Cfr., in proposito, Ichino, *Il contratto di lavoro*, cit. a nt., pp. 325-328 e spec. 326.

<sup>98</sup> Secondo l'intuizione di Treu, *Intervento*, in AA.VV., *Nuove forme di lavoro tra subordinazione, coordinazione, autonomia*, Cacucci, Bari, 1997, p. 225.

<sup>99</sup> E' quanto giustamente rileva Rusciano, *A proposito del "Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia"*, cit. a nt. 5, p. 19, che giustamente rileva come la nozione di subordinazione socio-economica «appare forse più adatta alla logica della tutela del lavoro, che consegue a una revisione così radicale sia delle fonti del diritto del lavoro, sia del ruolo degli attori del sistema di relazioni industriali».

<sup>100</sup> In questa prospettiva cfr. Ichino, *Il lavoro e il mercato*, cit. a nt. 14; ID., *Un solo diritto e un solo mercato per il lavoro subordinato e autonomo*, Atti del Convegno su *"I destini del lavoro: autonomia e subordinazione nella società postfordista"*, Milano 8.2.1997, e ora anche Treu, *Politiche del lavoro ...*, cit. a nt. 16, p. 201.

<sup>101</sup> Secondo la classica ricostruzione di L. Spagnuolo Vigorita, *Subordinazione e diritto del lavoro*, Morano, Napoli, 1967.

<sup>102</sup> E' questa l'idea cardine del *Libro Bianco*, volto a collocare lo «Statuto dei lavori» nell'ambito del nuovo assetto delle fonti del diritto del lavoro scaturito con la riforma del Titolo V della Costituzione. L'idea è ora opportunamente ripresa nel disegno di legge Amato-Treu su *«I diritti del lavoro»*, cit. a nt. 76.